



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI MORTUARI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20.03.2007

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.05.2013

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 26.03.2007

ENTRATO IN VIGORE in data 24.05.2007, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 08.05.2007, per la durata di 15 giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutta la materia che forma oggetto del presente Regolamento o che comunque con essa ha riferimento o attinenza, si osservano le norme contenute nel :

- Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 Settembre 1990, n. 285 e Circolare 24 giugno 1993, n. 24.

Per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, si vedano le norme contenute nel:

- Codice Civile;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, Legge 30 marzo 2001, n.130;
- Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 179/2002, D.P.R. 15 luglio 2003, n.254;

CIMITERI DEL COMUNE DI CAORLE

a) CAORLE CAPOLUOGO

b) SAN GIORGIO DI LIVENZA (frazione)

c) CA' COTTONI (frazione)

d) SAN GAETANO (località)

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

| | |
|------------|---|
| C.C. | = Codice Civile. |
| Reg.Pol.M. | = Regolamento di Polizia Mortuaria – DPR 10 Settembre 1990, n. 285. |
| Circ.24 | = Circolare 24 Giugno 1993, n. 24. |
| Reg.S.C. | = Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile. |
| T.U.L.San. | = Testo Unico Leggi Sanitarie RD 27 Luglio 1934, n. 1265. |
| T.U.E.L. | = Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. |
| C.S. | = Coordinatore Sanitario (A.S.S.L.). |
| U.S.C. | = Ufficio Servizi Cimiteriali |

CAPO I

DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1 Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte

I medici sono obbligati a denunciare al Sindaco, su apposito modulo fornito dal Comune, le cause di morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso della persona assistita.

La dichiarazione delle persone morte nel territorio comunale senza assistenza medica, deve essere fatta al più presto e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile, da parte di uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona comunque informata del decesso. In tal caso spetta al medico necroscopo denunciare la causa presunta della morte.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USL competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'USL incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collegi, alberghi, fabbriche, collettività sono notificati con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

(Art. 103 lett. "a" T.U.L.San . – Artt. 1-2-3-4-5- Reg.Pol.M. – Art. 72 e successivi Reg.S.C.)

Art. 2 Generalità del defunto

I dichiaranti, enti e privati, all'atto della denuncia, debbono fornire, con precisione, le generalità del defunto.

(art. 73 Reg.S.C.)

Art. 3 Accertamento dei decessi e loro cause

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o la notificazione della morte di cui al precedente Art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

Il medico curante constata e denuncia la morte compilando le schede modello ISTAT. Il medico necroscopo accerta la morte e redige il certificato necroscopico.

In caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo, assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla A.S.S.L. competente per territorio.

Tali atti debbono essere consegnati all'ufficiale di Stato Civile, per il rilascio della autorizzazione alla sepoltura.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri debbono essere trasmesse con la denuncia, anche le predette schede, compilate rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

(Art. 74 Reg.S.C. - Artt:1-2-3-4-5-6-7 Reg. Pol.M.)

Art. 4 Disposizioni per i funerali e per la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà, in qualunque modo espressa in vita dal defunto.

Mancando questa, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge/convivente – figli – genitori - altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.

Nello stesso grado ha prevalenza colui che ha presentato per primo la richiesta di sepoltura.

Nel caso in cui il coniuge/convivente passasse a seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre la sepoltura del coniuge/convivente deceduto.

Art. 5 Visita necroscopica e accertamento della causa di morte

La visita necroscopica, da effettuarsi dopo 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, ha per oggetto l'accertamento della morte e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità ed igiene pubblica.

Dopo la visita, il medico necroscopo compila l'apposita scheda per l'Ufficio di Stato Civile, disponendo per il periodo di osservazione.

Rivelandosi indizi di morte non dovuta a causa naturale, deve essere fatto immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta concedere il nulla osta al seppellimento.

(Artt. 3-4-5-6-7 Reg.Pol.M. – Art. 76 Reg.S.C.)

CAPO II

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 6 Termini

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di

elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge del 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi sopra descritti.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del C.S. dell'A.S.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

(Artt. 8-9-10 Reg.Pol.M.)

Art. 7 Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari o, nei locali di osservazione, da parte del personale addetto.

La salma non può essere vestita, né deposta nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti a seguito malattia infettiva e per le salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, il C.S. adotta, di volta in volta, gli opportuni provvedimenti.

(Artt.10-11-12 Reg.Pol.M.)

Art. 8 Locali di osservazione e di deposito

Le salme di persone decedute in abitazioni anguste o inadatte, sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento; da sottoporsi ad autopsia – sono accolte in apposito locale, istituito dal Comune di Caorle presso il Cimitero comunale o presso l'obitorio dell'ospedale.

Nel caso di deposito, in attesa di sepoltura (per un massimo di 48 ore), è permessa la sosta del feretro, comunque chiuso, nella Camera Mortuaria del Cimitero Comunale.

In tal caso, per tutto il periodo di deposito del feretro, per garantire la necessaria sorveglianza, è istituito il Servizio di custodia.

Nei casi di morte per malattia infettiva/diffusiva, le salme debbono essere tenute in osservazione in separato deposito, con divieto di accesso al pubblico.

(Artt. 11-12-13-14-15 Reg.Pol.M.)

Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura.

L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di nati morti, di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili, l'autorizzazione è rilasciata dall'A.S.S.L. competente per territorio.

(Art.74 Reg.S.C. - Artt. 5-6-7 Reg.Pol.M. – Art.3 D.P.R. 254/2003)

Art. 10 Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi.

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di gesso o di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto controllo del C.S., con l'osservanza delle norme di cui agli Artt. 8-32-46-47 del Reg.Pol.M.

Art. 11 Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie.

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie hanno luogo e verranno eseguiti secondo le norme del Reg. Pol.M. e particolarmente con gli Artt. 37-38-39-45.

CAPO III

CASSE MORTUARIE

Art. 12 Obbligo della Cassa individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatta cassa.

In questa deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere deposti nella stessa cassa.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita o decentemente avviluppata (Art. 74 Reg.Pol.M.). Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osserveranno le norme dell'Art. 18 del Reg.Pol.M.

Art. 13 Chiusura delle casse

La chiusura delle casse contenenti salme destinate all'inumazione nei Cimiteri Comunali viene eseguita dai necrofori.

La chiusura delle casse destinate alla tumulazione viene eseguita dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre.

Per i feretri diretti all'estero od ad altri Comuni si seguiranno gli adempimenti di cui al precedente comma, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della A.S.S.L. (Artt. 30-31-32-33-34-35-36-76-77 Reg.Pol.M.)

Art. 14 Cassa gratuita e a pagamento

Nel caso in cui i familiari non provvedano e nel caso di accertata loro impossibilità, la cassa per l'inumazione della salma viene fornita dal Comune.

Tale fornitura può essere gratuita nel caso di dimostrata indigenza.

Art. 15 Fornitura delle casse

La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, od al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate.

Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del DPR 285/1990, vengono periodicamente verificate, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato A.S.S.L.

Art. 16 Qualità e caratteristiche delle casse

a) Inumazione

Le casse mortuarie destinate all'inumazione debbono essere di legno dolce facilmente biodegradabile, confezionate con tavole dello spessore minimo di 2 cm. e massimo 3 cm.

Le tavole usate, la lavorazione e la finitura dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'Art. 75 del Reg.Pol.M.

b) Tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli Artt. 30 e 31 del precitato regolamento.

c) Salme da trasportare fuori Comune

Se il percorso è superiore a 100 Km, è richiesta la duplice cassa; se inferiore è sufficiente il feretro previsto per le inumazioni.

In entrambi i casi, i feretri devono avere i requisiti di cui agli Artt. 30 e 31 del Reg.Pol.M.

Per il trasporto di una salma già inumata deve essere fornita, in ogni caso, una nuova doppia cassa; il trasporto di una salma già tumulata è subordinato all'accertamento della perfetta tenuta ed idoneità del feretro.

Il controllo viene eseguito dal C.S. o da un suo delegato.

Art. 17 Apparecchi riduttori

E' consentito, sentito il Consiglio superiore di sanità, applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi riduttori.

(Art.77/2° comma Reg.Pol.M.)

Art. 18 Verifica delle casse mortuarie

Le casse destinate all'inumazione, tumulazione o trasporto di salme, debbono corrispondere alle caratteristiche di cui agli Artt.30, 31 e 75 del Reg.Pol.M. e all'Art. 16 del presente Regolamento.

Il C.S. vigila e controlla l'osservanza delle prescrizioni in materia di casse mortuarie riferendone eventualmente, se del caso, al Sindaco.

Le salme provenienti da altri Comuni e chiuse in doppie casse possono essere inumate solo dopo che è stata tolta la cassa metallica o realizzati nella stessa tagli di opportune dimensioni.

Art. 19 Piastrina – Marchio di fabbrica sulle Casse

Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'Impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma ivi deposta.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di persona sconosciuta, porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice e del fornitore.

(Artt. 28-75 Reg.Pol.M.)

CAPO IV

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 20 Trasporto

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni è, a pagamento secondo il prezzario stabilito dalle imprese autorizzate.

Il Comune si assume le spese di trasporto nel caso in cui i familiari non possano provvedere. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il C.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 21 Manifestazioni di vita

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 Casi particolari

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.

Nei casi in cui il servizio dei trasporti non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui all'Art. 31 del presente Regolamento, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, applicati nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

Art. 23 Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o al luogo della cerimonia e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose o celebrazioni civili particolari.

Art. 24 Regolamentazione dei cortei

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Il Comando dei VV.UU. dovrà essere informato dell'ora in cui si svolgerà il funerale.

I VV.UU. verranno informati, inoltre, del luogo dove si celebrerà la cerimonia e del percorso che seguirà il corteo funebre per predisporre il necessario servizio di sorveglianza stradale.

Art. 25 Svolgimento del funerale

La cerimonia funebre può avvenire, in luogo di culto o in altra sede autorizzata dal Sindaco, nella Parrocchia ove si è verificato il decesso; in questo caso il corteo funebre a piedi è consentito dal luogo del decesso alla Chiesa o alla sede autorizzata per la cerimonia.

La cerimonia può anche avvenire in luogo di culto o in altra sede autorizzata, fuori della Parrocchia ove si è verificato il decesso; in tal caso il corteo funebre a piedi può formarsi nel punto stabilito dal Sindaco, dove la salma verrà trasportata in forma diretta dal luogo del decesso.

Analogamente si procederà per le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Dopo la cerimonia funebre, il trasporto della salma nel Cimitero del Comune o altri luoghi, ecc., deve avvenire in forma diretta, senza corteo a piedi e senza soste, seguendo la via più breve e meno frequentata, secondo le indicazioni del Sindaco.

E' consentito il trasporto con corteo a piedi dal luogo della celebrazione del funerale fino al Cimitero.

In questo caso l'attraversamento carrabile è consentito solo al carro funebre e ad un automezzo riservato ai parenti.

Art. 26 Trasporti di deceduti per malattie infettive diffuse

Per il trasporto delle salme di persone decedute per malattie infettive diffuse, l' A.S.S.L. impartirà, di volta in volta, le disposizioni necessarie alla salvaguardia della salute pubblica, sia per quanto concerne il periodo e il luogo di osservazione del cadavere, sia per il trasporto e la sepoltura. Qualora la causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il C.S. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione.

Art. 27 Trasporto di appartenenti a culti non cattolici.

E' consentito l'uso e l'applicazione sull'autofunebre di simboli corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 28 Trasporto dal luogo del decesso

Il sindaco, sentito l'A.S.S.L., può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di persone morte fuori domicilio – Ospedali, Case di cura, Alberghi ecc. – dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione.

In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 29 Manutenzione delle vetture

Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia; devono essere sanificate almeno una volta la settimana ed in particolare modo ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art. 30 Trasporto da e per altri Comuni

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo speciale diversa disposizione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove ha luogo l'accertamento della regolarità dei documenti e del feretro.

Le salme trasportate ad altro Comune sono affidate all'apposito incaricato, munito dei documenti di cui all'Artt. seguenti e della autorizzazione alla sepoltura, di cui l'Art. 74 del Reg.S.C.

Tali trasporti si eseguono con un'idonea autofunebre.

(Artt. 16 e seguenti Reg.Pol.M.)

Art. 31 Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di una salma per altro Comune è autorizzato dal Sindaco, previa presentazione di apposita domanda da parte dei familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli Artt. 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli Artt. 18 e 32 del Reg.Pol.M.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune ai fini della cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

(Artt.22 e seguenti Reg.Pol.M.)

Art. 32 Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme fuori dello Stato, come la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli Artt. 25 e seguenti del Reg.Pol.M. e dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino del 10

Febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379.

I passaporti mortuari previsti agli articoli 27, 28 e 29 del Reg.Pol.M. sono rilasciati dal Sindaco.
(Art.114 D.Lgs 112/98 – DPCM 26.5.2000 – Delibera Giunta Reg.le del Veneto n.1534/2002)

Art. 33 Trasporto di Ceneri, Ossa Umane e altri Resti Mortali

Il trasporto di ceneri, ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.

Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, salvo diversa indicazione del C.S., e può essere effettuato con qualunque mezzo.

(Artt.26 e 36 Reg.Pol.M. – Art.8 Circ.24)

Art. 34 Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili

L'autorizzazione al trasporto di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'A.S.S.L. competente per territorio.

(Artt. 7 Reg.Pol.M. – Art.3 D.P.R. 254/2003)

Art. 35 Norme generali per trasporti

Nel caso di trasporto salme, di cui agli Artt. 31-32-33-34, i feretri debbono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 16; la salma viene consegnata a persona responsabile del trasporto e munita, oltre che della autorizzazione di cui agli Artt. 32-33-34, del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

Tale verbale viene compilato anche per il trasporto di resti mortali e di ceneri.

Art. 36 Trasporto di feretri

Il trasporto di feretri vuoti, da chiunque eseguito, deve essere fatto con veicolo coperto.

CAPO V

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 37 Licenza

Le Ditte che intendono esercitare impresa di pompe funebri devono anzitutto ottenere la licenza

commerciale per l'esercizio di vendita cofani, ai termini della Legge 11.01.1971 n. 426 e dai Decreti Ministeriali 14.01.1972 e 30.01.1975.

I cofani sono soggetti ai controlli di cui all'Art. 16 del presente Regolamento.

Art. 38 Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda le rimesse ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di cui all'art. 20 e 21 del Reg.Pol.M. e per gli autoveicoli adibiti anche al trasporto di persone a seguito di funerali, alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento.

I carri destinati al trasporto di cadaveri debbono essere riconosciuti idonei dall'A.S.S.L. che, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

L'esercizio delle rimesse di detti carri è autorizzato dal Sindaco, su dichiarazione di idoneità da parte dell'A.S.S.L.

Art. 39 Divieto di esposizione casse mortuarie.

Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi od altri luoghi pubblici.

Art. 40 Altri divieti

E' fatto divieto alle Imprese e alle Ditte anzidette:

di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;

di offrire servizi negli Uffici e nei locali del Municipio, nel Cimitero, o presso altri obitori collocati nel Comune;

di esigere onorari sproporzionati all'entità del servizio;

di sospendere i servizi assunti e già predisposti;

di esporre epigrafi funebri prima che sia trascorso il periodo di osservazione della salma.

I titolari e i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli Uffici, nei locali del Comune e nel Cimitero il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati dai propri clienti.

Art. 41 Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste nel successivo art. 80, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze per un periodo di tempo da 15 giorni ad un anno, secondo la gravità e, per

recidiva, potrà anche revocare la licenza di commercio o il permesso per il servizio degli autoveicoli; potrà pure richiedere l'allontanamento di determinati dipendenti che abbiano dato luogo a rilievi.

CAPO VI

SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 42 Ricevimento salme e seppellimento

Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dal personale addetto al Cimitero senza soluzione di continuità del servizio funebre. In caso di eccezionali impedimenti, la salma è depositata temporaneamente in Camera Mortuaria.

Art. 43 Sistemi e durata delle sepolture

Le sepolture, quanto a sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione; quanto a tipo, quelle ad inumazione possono essere comuni o private, solamente private quelle a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture a terra eseguite secondo le norme dell'Art. 68 e successivi del Reg.Pol.M.; quelle comuni hanno la durata legale di un decennio.

Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia e nei loculi; queste si distinguono in provvisorie, 30 anni e 99 anni.

Art. 44 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate alle generalità del defunto e ad eventuali brevi parole celebrative.

A tal fine i richiedenti devono presentare un progetto, anche sommario, della lapide da installare con il testo dell'epigrafe e l'indicazione del riquadro sul quale verrà posta.

L'autorizzazione all'installazione è subordinata al visto dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante l'assoluta conformità del progetto presentato.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del Reg.Pol.M.

Art. 45 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del C.C.e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

L'autenticità della sottoscrizione può essere garantita anche con le modalità di cui all'art.38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma I non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal C.S., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco autorizza la cremazione di salme di cittadini stranieri, previo nulla osta dell'Autorità Diplomatica o Consolare dei rispettivi paesi.

La cremazione è effettuata in cimiteri o istituti autorizzati.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

(Artt.3 - 5 Legge 130/2001 - Art. 79 Reg.Pol.M. e Art. 14 Circ. 24)

Art. 46 Cremazione

Alla cremazione dei cadaveri assisterà la famiglia del defunto.

Il Responsabile del Servizio cimiteriale sovrintenderà all'operazione redigendo un apposito verbale

in triplice copia, di cui una verrà inviata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune, un'altra verrà consegnata a chi prenderà l'urna con le ceneri e la terza rimarrà agli atti nel luogo in cui s'è eseguita la cremazione.

(Artt. 80-81 Reg.Pol.M.)

Art. 47 Cremazione di minori

Nel caso di richiesta di cremazione di minori, il Sindaco rilascia la relativa autorizzazione previo consenso scritto dei genitori, con firma autentica di entrambi, o di chiunque altro eserciti la potestà genitoriale.

Come per gli adulti, si dovrà esibire un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo autenticata dal C.S., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 48 Cremazione di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

La cremazione dei resti mortali di un cadavere inumato da almeno dieci anni, o tumulato da almeno venti, è autorizzata dal Sindaco del Comune in cui sono esumati o estumulati, senza la necessità di acquisire la documentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'Art.79 del Reg.Pol.M.

Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, l'autorizzazione è rilasciata dall'A.S.S.L. competente per territorio.

(Art.3 D.P.R. 254/2003)

Art. 48 bis Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei termini e nei modi previsti dalla L. 130/2001 e dalla L.R. 18 del 04/03/2010.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri, può avvenire:

- in natura (mari, fiumi, lagune, boschi, etc);
- in aree private;
- all'interno dei cimiteri comunali, ove vi siano aree a ciò appositamente destinate.

Qualora avvenga in mare, la dispersione deve essere effettuata ad almeno 500 metri dalla costa e dalle dighe foranee, e comunque in tratti liberi da manufatti, natanti o impianti di qualsiasi natura. Non è possibile effettuare la dispersione direttamente dalla costa, sia essa rappresentata dalla battigia sabbiosa, dagli scogli o da pontili e manufatti similari.

Qualora l'urna sia realizzata in materiale biodegradabile, è possibile anche l'immissione della stessa in acqua.

La dispersione è vietata in zone ove vi siano spazi acquei dedicati alle attività commerciali, ittiche e ove vi sia l'utilizzo della risorsa idrica per uso umano.

Qualora la dispersione avvenga in aree private, previo assenso da parte dei proprietari, le stesse aree devono essere all'esterno dei centri abitati e la dispersione deve avvenire ad una distanza minima di 50 metri dal confine di proprietà.

La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati.

Art. 49 Urne cinerarie

Constatato il completo incenerimento del cadavere, verrà autorizzata la raccolta delle ceneri e la loro deposizione in apposita urna che verrà sigillata.

Alla cremazione e sigillatura dell'urna possono presenziare i parenti o un loro delegato.

Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e su di essa devono risultare, ben visibili, il cognome e nome del defunto nonché la data di nascita e quella di morte del soggetto stesso.

Le urne cinerarie possono essere tumulate in qualsiasi sepoltura nel cimitero, oppure, fuori del cimitero in cappelle o colombari privati.

Queste devono avere le caratteristiche delle singole cellette disposte negli Ossari del Cimitero Comunale.

L'urna cineraria può essere affidata ad un familiare nel rispetto della volontà espressa dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie del defunto, la volontà per l'affidamento delle ceneri può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza per l'affidamento delle ceneri dovranno essere indicati il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.

Il luogo di conservazione dovrà essere tale da evitare il rischio di profanazione dell'urna.

Qualora non coincida con la residenza del consegnatario, ogni cambiamento del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al Comune entro venti giorni.

L'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata al Comune per la conservazione in cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

Art. 50 Significato di concessione.

Il Cimitero, ai sensi degli Artt. 823 e 824 del C.C., ha carattere demaniale per cui la concessione di

sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo, di cui agli artt. 90/91/92/93/94/95 del Reg.Pol.M.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, ai sensi dell'art.92 del Reg.Pol.M.

A richiesta del concessionario è consentito il rinnovo della concessione in scadenza, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione previsto in tariffa all'atto del rinnovo.

La Concessione può essere soggetta:

a revoca, per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente (cfr Art. 59);

a decadenza nei casi di cui all'Art. 52, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere e per inadempienza alle clausole contrattuali;

a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'Art. 57;

ad estinzione per scadenza della concessione, soppressione del cimitero o estinzione della famiglia.

Per le sepolture private specifiche norme sono dettate al Capo VII.

Art. 51 Tipi di sepolture private

INUMAZIONI INDIVIDUALI da concedersi per il periodo fissato dalle rotazioni del terreno (comunque non superiori a trent'anni);

LOCULI INDIVIDUALI costruiti dal Comune da concedersi per un periodo non superiore a trent'anni alla scadenza del quale è possibile il rinnovo;

EDICOLE FAMILIARI costruite da privati secondo i criteri e tipologie indicate nel Regolamento Edilizio Comunale e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, concesse per un periodo di anni 99 rinnovabili ;

TOMBE DI FAMIGLIA IN PROFONDITA' costruite da privati secondo i criteri e tipologie indicate nel Regolamento Edilizio Comunale e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale; concesse per un periodo di anni 99 rinnovabili ;

OSSARI, esistenti e costruiti dal Comune, cellette per ossa e per urne cinerarie concesse in uso trentennale.

I titolari di concessioni per i tipi di tombe c) e d), per sé e per aventi diritto, non potranno essere titolari o contitolari di altre concessioni se non rinunciando alla concessione precedentemente acquisita.

E' consentito ai concessionari di loculi individuali di poter inserire oltre al feretro anche cassette ossario o urne cinerarie per tutta la durata della concessione del loculo stesso.

Sul paramento esterno si potranno apporre relative targhette in metallo.

Restano a carico del concessionario tutte le spese di tumulazione previste all'art. 76 del vigente

regolamento.

Art. 52 Loculi in concessione provvisoria.

Quando per circostanze particolari, una salma non può essere immediatamente tumulata nel loculo e/o tomba di famiglia/edicola funeraria riservatale, oppure quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune ovvero nel caso di ricostruzione di edicole funerarie o ristrutturazioni di loculi, il feretro può essere tumulato in un loculo del cimitero in via provvisoria.

La concessione provvisoria avrà la durata di un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni.

Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, il Comune disporrà d'ufficio alla definitiva sistemazione in campo.

Nei paramenti dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni facilmente rimovibili, al fine di non compromettere la piastra di marmo.

Il canone per concessione provvisoria deve essere versato, se vi è la disponibilità di loculi liberi, per la durata di tre anni e nella misura prevista dal canone in vigore stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Art. 53 Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui alle lettere a) e b) del precedente art.47, può essere data in concessione solo in presenza della salma.

L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data secondo la disponibilità dell'Amministrazione Comunale, previa pubblicazione di avviso pubblico nel quale saranno indicati i criteri di assegnazione delle aree e/o manufatti stessi.

Per ottenere la concessione di loculi ed ossari, deve essere presentata regolare domanda all'U.S.C., indicando chiaramente la specie di sepoltura richiesta, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e domicilio del richiedente; le generalità complete della salma da inumare o tumulare con il luogo di nascita, l'età al momento del decesso, il luogo con la data di morte e la data presunta di sepoltura.

L'U.S.C. curerà l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.

Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1350 del C.C. sono oggetto di atto scritto a mezzo di scrittura privata e/o atto pubblico.

Art. 54 Obblighi dei concessionari di sepolture private.

La realizzazione di interventi edilizi per la costruzione di Edicole Funerarie e tombe in profondità di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 47 è subordinata alla presentazione di un progetto secondo i criteri e tipologie indicate nel Regolamento Edilizio Comunale e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, nonché al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del permesso di costruire.

Il concessionario dell'area deve presentare il progetto per la realizzazione della edicola familiare e/o tomba di famiglia in profondità entro un anno dalla sottoscrizione dell'atto di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione e il rimborso previsto al 5° comma, lettera b), dell'art. 57.

Per quanto riguarda i termini entro i quali devono essere realizzati le opere si rimanda alle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo per la costruzione dell'opera.

Le concessioni di inumazioni private, come pure quelle sui loculi o sugli ossari, dovranno indicare nell'atto scritto l'assoluta osservanza del concessionario alle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Comunale per quanto concerne fotografie, scritte, lumi e vasetti di fiori.

Nel caso di realizzazione difforme alle prescrizioni, l'Amministrazione disporrà l'immediata rimozione del paramento o del monumento funebre, intimando al concessionario l'immediato ripristino secondo le modalità concordate pena la decadenza della concessione.

Art. 55 Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.

Art. 56 Decadenza

Per le edicole funerarie e tombe in profondità, esistenti nei cimiteri comunali, che risultino non sistemate entro il termine che verrà stabilito dal Comune o che si trovino in stato di completo abbandono, s'intenderà in ogni caso decaduta la concessione.

Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvederà di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Ai concessionari verrà notificata, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile, la decadenza della concessione a mezzo di diffida.

Decorso un anno dall'invio della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza con atto del Sindaco da notificarsi nelle forme di

legge.

Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative.

I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, saranno sistemati nell'ossario comune ed il feretro verrà distrutto.

Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, saranno inumate, previa perforazione del feretro metallico, in un campo da destinarsi.

Trascorso il periodo regolamentare, le ossa verranno trasferite nell'Ossario Comune.

Art. 57 Restituzione di sepolture per trasferimento.

La richiesta di trasferimento di salme da edicole famigliari, tombe in profondità e/o loculi per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune dell'area e/o loculo concesso.

I loculi individuali dati in concessione a tempo indeterminato o a perpetuità per la tumulazione di una sola salma possono essere riutilizzati, dal titolare della concessione, solo per una volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincoli di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia alla concessione originaria e l'assegnazione gratuita di una nuova concessione trentennale.

La rinuncia non comporta il rimborso previsto al successivo 5° comma del presente articolo.

Nel caso in cui si tratti di concessioni a tempo determinato è possibile il riutilizzo del loculo individuale, per una sola volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincoli di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia alla concessione originaria e l'assegnazione a pagamento di una nuova concessione trentennale.

La rinuncia comporta, se dovuto, il rimborso previsto al 5° comma del presente articolo.

E' previsto il trasferimento di salme da un loculo, prima della scadenza della concessione, ad un altro loculo subordinatamente all'esigenza del concessionario, se vivente, o dai suoi parenti fino al IV grado, di avvicinare logisticamente la salma a quella di altri parenti già tumulate.

La rinuncia espressa da luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene fissato come di seguito descritto:

a) per le concessioni trentennali, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:

- dal 1° al 10° anno 2/3;
- dal 11° al 20° anno 1/3;
- dal 21° al 30° anno nessun rimborso;

b) per le concessioni a tempo determinato di durata superiore a cinquant'anni, fermo il periodo d'uso dalla data di concessione:

- dal 1° al 10° anno 2/3;
- dal 11° al 50° anno 1/3;
- dal 51° anno 1/5.

c) per le concessioni a tempo indeterminato e a perpetuità, indipendentemente dal periodo

d'uso: 1/2.

Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a corrispondere all'Amministrazione Comunale la somma necessaria alla rimessa in pristino del loculo ovvero rimettere in uso il loculo ed a sostituire i paramenti usati con altri di eguale spessore e qualità.

Art. 58 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite di regola decorsi dieci anni dall'inumazione.

Le salme, deposte in sepolture private, di cui al precedente Art. 47, vengono esumate alla scadenza delle rispettive concessioni.

Dette esumazioni sono regolate dall'U.S.C. Alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, gli aventi diritto possono far esumare le salme dei loro congiunti allo scopo di deporre i resti mortali in ossario o di trasportarli in altro cimitero.

Le salme che risultassero non completamente mineralizzate saranno rinumate in un campo comune.

Al termine della concessione non è dovuto alcun canone per le operazioni di esumazione.

(Artt.82/83/84/85/86/87/88/89 Reg.Pol.M.)

Art. 59 Avvisi di scadenza delle concessioni private.

Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni.

Ciò nonostante, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o lo spostamento della salma in ossario, l'Amministrazione Comunale può avvisare per mezzo di lettera raccomandata la scadenza della concessione.

Qualora gli interessati non abbiano provveduto in uno dei modi descritti di cui al precedente Art. 54, entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione del Comune, le salme saranno rimosse d'ufficio dando loro destinazione comune.

Art. 60 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie vengono eseguite, prima del termine di scadenza, d'ordine dell'Autorità Giudiziaria od in seguito ad autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni debbono essere eseguite alla presenza del funzionario dell'A.S.S.L. e dall'incaricato del servizio di custodia, nei termini, con le limitazioni e le modalità previste negli Artt. 83 e 84 del Reg.Pol.M.

Art. 61 Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono, di regola, alla scadenza delle concessioni.

Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di un feretro per il trasporto in altra sede anche durante il periodo di concessione.

In questo caso il Sanitario incaricato dall'A.S.S.L., dovrà accertare previamente l'idoneità al trasporto del feretro.

Al termine della concessione non è dovuto alcun corrispettivo per le operazioni di estumulazione.

Nel caso in cui al termine della concessione la salma estumulata non sia decomposta è possibile riutilizzare lo stesso loculo per la stessa salma rinnovando il contratto di concessione per altri dieci anni con verifica quinquennale, pagando nuovamente il loculo in proporzione per un terzo del canone.

(Artt. 87/88/89/90 Reg.Pol.M.)

Art. 62 Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità.

S'intendono scadute ad ogni effetto le autorizzazioni per l'esecuzione di operazioni cimiteriali che, dopo sei mesi, non sono state portate a termine.

Art. 63 Rimozione di sepolture per esigenze di servizio.

Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 64 Estumulazione d'ufficio

Qualora dai loculi fuoriesca materia organica o molesta esalazione, l'U.S.C. dandone preavviso agli interessati, se reperibili, provvederà d'urgenza all'eliminazione dell'inconveniente, sotto la sorveglianza dell'A.S.S.L.

Art. 65 Smaltimento di materiali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai Rifiuti Speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in materia.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri e i materiali lapidei a rottami, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Art. 66 Recupero di oggetti preziosi e ricordi

I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi ed intendano recuperarli, devono darne avviso all'U.S.C. prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata disinfezione.

Di tutta l'operazione verrà redatto un apposito verbale.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato delle esumazioni.

Art. 67 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere esistenti nelle sepolture e in quelle private passano, alla scadenza della concessione, a disposizione del Comune.

Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che trovasi in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore.

I materiali e le lapidi richiesti debbono essere ritirati entro dieci giorni dalla loro rimozione.

Verificandosi il cambiamento di tomba, può essere autorizzato il reimpiego del materiale recuperato purché in stato di ottima conservazione ed adatto alla nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere recuperate aventi notevole valore artistico o storico.

Art. 68 Ossari individuali e di famiglia.

I resti mortali di salme esumate o estumulate devono essere raccolti in ossari individuali o di famiglia.

Art. 69 Ossario comune

Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, la cui cura non avvenga dagli interessati.

Vengono sistemate nell'ossario comune anche le ossa rinvenute fuori dal Cimitero.

(Art. 67 Reg.Pol.M.)

Art. 70 Camera mortuaria

La Camera mortuaria, sita solo nel cimitero del capoluogo per essere utilizzata, dovrà attrezzarsi dei servizi previsti dal Capo XI Reg.Pol.M.

CAPO VII

SEPOLTURE PRIVATE

(Si richiamano gli art: 46 – Concetto di concessione; 47 – Sepolture di famiglia, costruite su aree concesse in uso per anni 99, lettere c) e d); 49 - Modalità di concessione; 50 e 51 – Obblighi e doveri dei concessionari; 52 - Decadenza; 53 – Restituzione sepolture; e per la parte tecnica gli articoli del Capo VIII).

Art. 71 Ammissione in sepolture private

Nei loculi, edicole famigliari e tombe in profondità, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme del concessionario stesso, del coniuge, dei parenti sino al quarto grado e degli affini sino al secondo. Se, per concessione o per successione, due o più sono i titolari di una sepoltura, essi, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, debbono designare tra loro uno che, ferma la responsabilità di tutti i titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione.

Scaduto il termine ed in mancanza della designazione degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio, dandone preavviso agli interessati.

Nella sepoltura concessa ad un Ente o ad una Comunità, sono ammessi i rispettivi appartenenti, riconosciuti tali dal relativo statuto.

L'Ente o la Comunità debbono presentare la richiesta di sepoltura a firma del legale rappresentante.

La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.

Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi indicati dall'Art. 70.

Non si darà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice.

Art. 72 Ricordi funebri

Nelle sepolture di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove o i cui resti siano depositati nella fossa comune.

Art. 73 Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso delle sepoltura di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari.

I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

per successione – atto notorio o attestazione giudiziale.

Se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto di testamento;

per rinuncia – atto notarile in copia autentica.

La presa d'atto del trapasso può essere subordinata alla esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Art. 74 Rinuncia – Cambio – Cessione.

Richiamate le norme di cui al precedente art. 53, le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) il concessionario di area destinata alla costruzione di edicola familiare e tombe di famiglia in profondità, qualora non intenda più usufruirne e semprechè l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, entro e non oltre i 18 mesi dalla stipulazione della concessione, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui all'Art. 57;

b) il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione dell'edicola familiare e/o tomba in profondità, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a), conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia.

c) il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di edicola familiare e/o tomba in profondità intenda, per particolari e giustificati motivi, cederla a terzi; per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli ai sensi del disposto della precedente lettera a).

Il valore delle opere realizzate è invece calcolato di comune accordo tra l'U.S.C. ed un tecnico di fiducia del proprietario.

In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione dell'edicola familiare e/o tomba in profondità può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al

Comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo concessionario.

I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata dalle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipulazione di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto.

Le spese dell'atto, restano a carico del nuovo concessionario.

La cessione dell'edicola familiare e/o tomba in profondità appartenente a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso dalle singole parti.

Art. 75 Condizioni per la rinuncia di concessione di Edicole Familiari e Tombe di Famiglia in profondità.

La rinuncia di concessione di edicole familiari e tombe di famiglia in profondità, è di regola autorizzata quando la sepoltura è stata liberata e sono state sistemate altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 76 Consensi

Il concessionario di edicola familiare e/o tomba di famiglia in profondità può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o per tutta la durata della concessione, la salma di persona estranea alla sua famiglia, cui sia stato legato da rapporti di amicizia, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Non viene autorizzata la sepoltura nel caso il consenso celi una alienazione sia pure parziale, con carattere di speculazione, sui diritti del concessionario, ovvero quando la ragione non lo giustifichi.

Il consenso dato a persona vivente, pur non obbligando né impegnando in alcun modo il Comune, viene annotato nel relativo registro cimiteriale.

Art. 77 Divisione

Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di preminenza.

Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'U.S.C., procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

Art. 78 Obblighi speciali

Oltre ai doveri generali di cui agli artt. 54 e 55, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle edicole familiari e/o tombe di famiglia in profondità e delle relative opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.

Nel caso in cui l'edicola familiare e/o tomba di famiglia in profondità o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospenderà la tumulazione, restando il concessionario obbligato alla esecuzione dei lavori occorrenti; se l'interessato non vi provvede, i lavori saranno fatti eseguire dal Comune con conseguente addebito al concessionario delle spese sostenute.

CAPO VIII

DISCIPLINA INTERNA

Art. 79 Responsabilità

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni e cose provocati nel Cimitero pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di lapidi, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si riterrà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una pronuncia provvisoriamente esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 80 Pagamenti

Il pagamento dei canoni di concessioni e/o altri oneri imposti dall'Amministrazione Comunale deve essere corrisposto entro 15 giorni dall'assegnazione del loculo.

Nel caso in cui non sia corrisposto il canone dovuto entro il succitato termine, il Comune avviserà l'interessato a mezzo lettera raccomandata, il quale dovrà provvedere alla corresponsione del canone richiesto, pena l'emissione dei relativi provvedimenti ingiuntivi e dell'avvio dell'iter amministrativo per la decadenza della concessione.-

E' prevista la possibilità di rateizzare il costo del loculo previo espletamento delle necessarie verifiche d'ufficio e adozione di apposito atto deliberativo.

Il pagamento del costo del terreno per la costruzione di edicole familiari e/o tombe di famiglia in profondità deve essere eseguito prima della stipula dell'atto pubblico.

Art. 81 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto nel C.P., sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli Artt. 106 e successivi della L.C.P. e degli Artt. 368 del T.U. delle Leggi Sanitarie e successive modifiche.

Art. 82 Aree libere

Le concessioni di aree per la costruzione di edicole famigliari e/o tomba di famiglia in profondità, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari non provvedono a presentare il progetto e ad iniziare i lavori di costruzione delle opere, entro diciotto mesi dalla data di assegnazione dell'area. In caso di decadenza si dà luogo al trattamento di cui all'Art. 53, 5° comma, lettera b).

Art. 83 Decadenza per abbandono

Per le Edicole Famigliari e/o Tombe di Famiglia in profondità che risultano abbandonate da oltre vent'anni, l'Amministrazione Comunale provvederà ad avvisare gli interessati che, qualora inadempienti e/o non reperibili, sarà applicato quanto descritto al precedente Art. 59 .

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

Art. 84 Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dall'Amministrazione Comunale.

Le persone che sono nel Cimitero devono essere avvisate della chiusura.

Prima della chiusura il custode deve bene accertarsi dell'assenza presso il cimitero animali o altre cose e, se del caso avvisare l'u.s.c.

Art. 85 Divieti d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- c) a chiunque, quando vi siano motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 86 Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli nell'interno del Cimitero.

La circolazione dei veicoli di servizio e di quelli delle imprese che eseguono lavori nel Cimitero è regolata dall' U.S.C. e dal servizio di custodia.

Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli per l'accesso di persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dall'U.S.C. su presentazione di apposita domanda, alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante lo stato d'infermità.

Art. 87 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;

introdurre cani o altri animali; introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe.

Il servizio di custodia deve essere vigile e attento nel verificare il contenuto di cesti e pacchi e nel far depositare gli involucri non ammessi nella portineria;

toccare e rimuovere tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cestini; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;

depositare sopra altre tombe o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura, durante le ordinarie manutenzioni.

Il terriccio deve essere sepolto nella fossa della tomba e ogni altro detrito deve essere gettato negli appositi cestini;

imbrattare le fosse con qualsiasi materiale;

portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;

calpestare, danneggiare aiuole, prati verdi, siepi, arbusti. Camminare fuori dei viottoli. Scrivere sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti. Distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;

prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario;

eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;

fare questue;

assistere, non autorizzati, alle esumazioni di salme.

I divieti elencati sono estesi anche all'area circostante l'ingresso del Cimitero:

E' ammessa la vendita di fiori ed accessori vari nei luoghi indicati e regolarmente autorizzati, all'esterno del Cimitero.

Art. 88 Competenze

I cimiteri ed i servizi rientrano, ai sensi dell'art. 51 del Reg.Pol.M., nella giurisdizione esclusiva del Comune. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

per le denunce di morte lo Stato Civile;

per lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e la polizia interna, l'ufficio edilizia privata, l'U.S.C. e l'Ufficio Tecnico Comunale;

per la Vigilanza generale, il Servizio di custodia;

per la polizia esterna, il Comando di Polizia Locale e le autorità preposte.

Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di Cimiteri è promosso dall'U.S.C. e dal Sindaco.

Art. 89 Compiti dell'U.S.C. e Ufficio Tecnico Comunale

Sono compiti specifici dell'Ufficio:

la stesura e la cura delle concessioni di tutte le sepolture nel Cimitero comunale;

tenere aggiornate tutte le registrazioni relative alle concessioni;

la concessione di aree, loculi, urne ed ossari;

il rilascio di autorizzazioni e permessi;

le pratiche relative alla rinuncia di concessioni, cessioni, consensi, trasferimento di concessioni;

la compilazione annuale dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e degli atti inerenti;

il controllo del pagamento all'Amministrazione Comunale del costo dei loculi, edicole famigliari e tombe in profondità, diritti, ecc. relativi alle concessioni e spese inerenti le operazioni cimiteriali;

aggiornare la planimetria delle sepolture e delle aree concesse;

organizzare e dirigere i servizi nel Cimitero comunale;

proporre lavori di sistemazione nonché di costruzione di nuovi cimiteri e la soppressione di quelli esistenti;

dirigere tutte le operazioni cimiteriali attenendosi alle opportune prescrizioni impartite dall'A.S.S.L., accertando che le operazioni medesime siano autorizzate ed avvengano nel rispetto delle norme vigenti;

consegnare le aree per la costruzione delle sepolture private (edicole funerarie e tombe in profondità), vigilando sull'esecuzione dei lavori stessi e dei manufatti, segnalando agli uffici competenti eventuali inadempienze o irregolarità;

controllare i servizi di illuminazione votiva nei cimiteri e provvedere alla riscossione dei canoni;

proporre l'aggiornamento delle tariffe per le concessioni e le operazioni cimiteriali;

curare la stesura e l'aggiornamento dei Regolamenti, delle norme e delle disposizioni inerenti il servizio cimiteriale.

L'Ufficio Tecnico Comunale sovrintenderà:

la direzione e la sorveglianza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, eseguiti sia dal Comune, che da Imprese private;

Il controllo sulla costruzione di edicole di famiglia e tombe in profondità e sull'esecuzione di ogni altra sepoltura eseguita da privati.

Art. 90 Seppellitori

Spetta ai seppellitori:

provvedere, sotto la direzione e sorveglianza dell'U.S.C., al tracciamento ed escavo delle fosse, alla pulitura dei viali, ed in genere a tutti gli altri lavori di manutenzione con l'impiego delle macchine in dotazione o manualmente;

effettuare il trasporto delle salme in arrivo al Cimitero, dall'autofunebre al luogo di tumulazione o inumazione, o alla camera mortuaria, secondo gli ordini, usando la maggiore attenzione e il miglior riguardo;

eseguire con cura e rispetto le inumazioni, esumazioni, tumulazioni e trasporti di salme nell'interno del Cimitero, osservando tutte le disposizioni impartite dall'A.S.S.L.;

prestare diligente servizio alla camera mortuaria durante il periodo di sosta delle salme che vi fossero depositate;

raccogliere i resti mortali durante l'escavo delle fosse, provvedendo al trasporto nell'Ossario comune delle ossa rinvenute;

Colmare le fosse e formare tumuli, costruire e porre in opera le corsie pedonali e curare le aiuole;

controllare prima delle inumazioni, le apposite bolle ricevute dall'ufficio, consegnandole poi ai familiari del defunto;

porre ogni cura nel trasporto e nella messa in opera delle lapidi e dei cippi forniti dal Comune;

attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'Art. 66 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;

eseguire i lavori necessari per l'apertura e chiusura delle sepolture particolari e per lievi riparazioni e manutenzioni dei fabbricati, nonché tutti quegli altri lavori che venissero ordinati dall'U.S.C.;

gli operai cimiteriali eventualmente incaricati della cura dei Cimiteri provvedono, agli ordini dell'U.S.C., alla sepoltura delle salme, alla vigilanza, manutenzione e pulizia dei Cimiteri loro affidati.

Per il trasporto, seppellimento e tumulazione dei feretri, i medesimi, posso farsi coadiuvare dal personale delle imprese di pompe funebri e dai necroforo presenti.

Spetta ai giardinieri la potatura e messa a dimora delle piante e lo sfalcio dell'erba.

Art. 91 Servizio di custodia

Il servizio sovrintende alla vigilanza degli ingressi dei Cimiteri e alla custodia degli edifici annessi.

Al Servizio di custodia dei Cimiteri spetta:

assolvere tutti i compiti indicati nell'art. 52 del Reg.Pol.M.;

tenere aggiornati i registri cimiteriali;

tenere le chiavi degli ingressi, dei servizi igienici, dei magazzini, della sala autoptica, della camera mortuaria, del tempio e di ogni altro locale dei Cimiteri;
dare informazioni che vengono richieste dai visitatori;
coadiuvare, se richiesto, nelle incombenze di carattere amministrativo;
curare rigorosamente che siano osservate tutte le norme del Regolamento relative all'ingresso dei visitatori e del personale addetto ai Cimiteri od autorizzato;
controllare i veicoli sia in entrata che in uscita
coadiuvare il personale di servizio, nella sepoltura delle salme, nella disposizione dei feretri nella sala autoptica o nella camera mortuaria, nei lavori di manutenzione dei prati, delle siepi e degli alberi.

Art. 92 Doveri del personale

Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai doveri propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei Cimiteri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93 Regolamento – Validità

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; per tanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti.

Restano in vigore le disposizioni di carattere igienico-sanitario, non contemplate nel presente scritto.

L'entrata in vigore decorre dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione di legge.

Il presente Regolamento per quanto concerne tutta la materia qui disciplinata non sostituisce, ma integra il DPR 285/90 e la circolare 24/93.

Nel caso di dubbia interpretazione del regolamento valgono senz'altro quest'ultimi.

INDICE

| ARTICOLO | OGGETTO |
|--|---|
| CAPO I – DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI | |
| 1 | Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte |
| 2 | Generalità del defunto |
| 3 | Accertamento dei decessi e le loro cause |
| 4 | Disposizioni per i funerali e per la sepoltura |
| 5 | Visita necroscopica e accertamento della causa di morte |
| CAPO II – OSSERVAZIONE DELLE SALME | |
| 6 | Termini |
| 7 | Provvidenze nel periodo di osservazione |
| 8 | Locali di osservazione e di deposito |
| 9 | Autorizzazione alla sepoltura |
| 10 | Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi. |
| 11 | Riscontro diagnostico - Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie |
| CAPO III – CASSE MORTUARIE | |
| 12 | Obbligo della Cassa individuale |
| 13 | Chiusura delle casse |
| 14 | Cassa gratuita e a pagamento |
| 15 | Fornitura delle casse |
| 16 | Qualità e caratteristiche delle casse |
| 17 | Apparecchi riduttori |
| 18 | Verifica delle casse mortuarie |
| 19 | Piastrina – Marchio di fabbrica sulle Casse |
| CAPO IV – TRASPORTO DELLE SALME | |
| 20 | Trasporto |
| 21 | Manifestazioni di vita |
| 22 | Casi particolari |
| 23 | Cortei funebri |
| 24 | Regolamentazione dei cortei |
| 25 | Svolgimento del funerale |
| 26 | Trasporti di deceduti per malattie infettive |
| 27 | Trasporto di appartenenti a culti non cattolici |
| 28 | Trasporto dal luogo del decesso |
| 29 | Manutenzione delle vetture |
| 30 | Trasporto da e per altri Comuni |
| 31 | Autorizzazione al trasporto |
| 32 | Trasporti all'estero e dall'estero |
| 33 | Trasporto di ceneri, ossa umane e altri resti mortali |
| 34 | Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili |

| | |
|--|---|
| 35 | Norme generali per trasporti |
| 36 | Trasporto di feretri |
| CAPO V – IMPRESE E POMPE FUNEBRI | |
| 37 | Licenza |
| 38 | Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli |
| 39 | Divieto di esposizione casse mortuarie |
| 40 | Altri divieti |
| 41 | Sospensione – Revoca |
| CAPO VI - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE | |
| 42 | Ricevimento salme e seppellimento |
| 43 | Sistemi e durata delle sepolture |
| 44 | Cippo |
| 45 | Autorizzazione alla cremazione |
| 46 | Cremazione |
| 47 | Cremazione di minori |
| 48 | Cremazione di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili |
| 49 | Tumulazione delle urne cinerarie |
| 50 | Significato di concessione |
| 51 | Tipi di sepolture private |
| 52 | Loculi in concessione provvisoria |
| 53 | Modalità di concessione |
| 54 | Obblighi di concessione di sepolture private |
| 55 | Doveri dei concessionari |
| 56 | Decadenza |
| 57 | Restituzione di sepolture per trasferimento |
| 58 | Esumazioni ordinarie |
| 59 | Avvisi di scadenza delle concessioni private |
| 60 | Esumazioni straordinarie |
| 61 | Estumulazioni |
| 62 | Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità |
| 63 | Rimozione di sepolture per esigenze di servizio |
| 64 | Estumulazioni d'ufficio |
| 65 | Smaltimento di materiali |
| 66 | Recupero di oggetti preziosi e ricordi |
| 67 | Disponibilità dei materiali |
| 68 | Ossari individuali di famiglia |
| 69 | Ossario comune |
| 70 | Camera mortuaria |
| 71 | Ammissione in sepolture private |
| CAPO VII – SEPOLTURE PRIVATE | |
| 72 | Ricordi funebri |

| | |
|--|--|
| 73 | Trasmissione diritti d'uso |
| 74 | Rinuncia – Cambio – Cessione |
| 75 | Condizioni per la rinuncia di concessione di sepoltura di famiglia e per la cessione di Stele ed Edicole funerarie |
| 76 | Consensi |
| 77 | Divisione |
| 78 | Obblighi speciali |
| 79 | Responsabilità |
| 80 | Pagamenti |
| 81 | Sanzioni |
| CAPO VIII – DISCIPLINA INTERNA | |
| 82 | Aree libere |
| 83 | Decadenza per abbandono |
| 84 | Orario |
| 85 | Divieti d'ingresso |
| 86 | Circolazione dei veicoli |
| CAPO IX – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE | |
| 87 | Divieti speciali |
| 88 | Competenze |
| 89 | Compiti dell' U.S.C. e Ufficio Tecnico Comunale |
| 90 | Seppellitori |
| 91 | Servizio di custodia |
| 92 | Doveri del personale |
| CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | |
| 93 | Regolamento – Validità |